



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 marzo 2019
(OR. en)

15823/18

Fascicolo interistituzionale:
2018/0423 (NLE)

COR 1 (it)

EURODAC 42
ENFOPOL 644

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

Le pagine da P/EU/DK/it 3 a P/EU/DK/it 10 sono sostituite dalle seguenti:

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito denominato "Danimarca",

di seguito denominati congiuntamente "parti",

CONSIDERANDO che il 10 marzo 2005 è stato firmato l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino¹ (di seguito denominato "accordo del 10 marzo 2005");

¹ GU UE L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.

RAMMENTANDO che il 26 giugno 2013 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

RICHIAMANDOSI al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in virtù del quale la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) n. 603/2013, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione;

RAMMENTANDO che le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 non costituiscono una modifica dell'*acquis* di Eurodac ai sensi dell'accordo del 10 marzo 2005 e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo del 10 marzo 2005;

CONSIDERANDO che è opportuno concludere un protocollo tra l'Unione e la Danimarca per consentire alla Danimarca di partecipare alle componenti di Eurodac relative alle attività di contrasto e, pertanto, consentire alle autorità di contrasto designate della Danimarca di chiedere il confronto con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli altri Stati partecipanti al sistema centrale di Eurodac;

¹ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU UE L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

CONSIDERANDO che l'applicazione alla Danimarca del regolamento (UE) n. 603/2013 a fini di contrasto dovrebbe altresì consentire alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti e a Europol di chiedere il confronto con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dalla Danimarca al sistema centrale di Eurodac;

CONSIDERANDO che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto designate degli Stati partecipanti a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi del presente protocollo dovrebbe essere soggetto ad un livello di protezione dei dati personali, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

CONSIDERANDO che la direttiva (UE) 2016/680 costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi della parte terza, titolo V, del TFUE, e che il 26 ottobre 2016 la Danimarca, conformemente all'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, ha notificato alla Commissione che intende recepire la suddetta direttiva nel proprio diritto interno. È pertanto opportuno che la Danimarca applichi detta direttiva e le altre condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità da essa designate a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

CONSIDERANDO che è altresì opportuno applicare le altre condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati partecipanti e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

CONSIDERANDO che l'accesso per le autorità designate della Danimarca dovrebbe essere consentito soltanto a condizione che i confronti con le banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato richiedente e con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio¹ non abbiano permesso di stabilire l'identità dell'interessato. Tale condizione impone allo Stato richiedente di eseguire confronti con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi di tale decisione che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato richiedente non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non permetterebbe di stabilire l'identità dell'interessato. I fondati motivi sussistono, in particolare, quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato partecipante. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica di tale decisione da parte dello Stato richiedente per quanto riguarda i dati dattiloscopici, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell'ambito di Eurodac a fini di contrasto senza aver prima compiuto i passi di cui sopra;

¹ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

CONSIDERANDO che, prima di cercare in Eurodac, le autorità designate dovrebbero inoltre consultare il sistema di informazione visti ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio¹, purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto;

CONSIDERANDO che è opportuno applicare i meccanismi riguardanti le modifiche previsti nell'accordo del 10 marzo 2005 a tutte le modifiche riguardanti l'accesso a Eurodac a fini di contrasto;

CONSIDERANDO che il presente protocollo è parte integrante dell'accordo del 10 marzo 2005,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

¹ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU UE L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

ARTICOLO 1

1. Il regolamento (UE) n. 603/2013 è attuato dalla Danimarca per quanto riguarda il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e si applica, ai sensi del diritto internazionale, alle relazioni della Danimarca con gli altri Stati partecipanti.
2. Gli Stati membri dell'Unione, ad eccezione della Danimarca, sono considerati Stati partecipanti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Essi applicano alla Danimarca le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti l'accesso a fini di contrasto.
3. L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono considerati Stati partecipanti ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui fra tali Stati e l'Unione vige un accordo analogo al presente protocollo che riconosce la Danimarca quale Stato partecipante.

ARTICOLO 2

1. La direttiva (UE) 2016/680 si applica per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalla Danimarca in virtù dell'applicazione del presente protocollo.

2. In aggiunta al paragrafo 1, alla Danimarca si applicano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti il trattamento dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali dalle sue da parte delle sue autorità designate a fini stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

ARTICOLO 3

Le disposizioni dell'accordo del 10 marzo 2005 relative alle modifiche si applicano a tutte le modifiche riguardanti l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica effettuata dalle parti del completamento delle rispettive procedure richieste a tale scopo.

3. Il presente protocollo non si applica prima che la Danimarca abbia applicato il capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio e abbia completato, relativamente ai suoi dati dattiloscopici, le procedure di valutazione di cui al capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI del Consiglio¹.

ARTICOLO 5

1. Ciascuna parte può recedere dal presente protocollo dandone notifica all'altra parte. La notifica ha effetto sei mesi dopo la sua effettuazione.

2. Il presente protocollo cessa di essere applicabile in caso di recesso dell'Unione o della Danimarca.

3. Il presente protocollo cessa di essere applicabile se l'accordo del 10 marzo 2005 cessa di essere applicabile.

4. Il recesso o la denuncia del presente protocollo non pregiudicano il proseguimento dell'applicazione dell'accordo del 10 marzo 2005.

¹ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 12).